

art. 10, comma 1, lettera b);

art. 10, comma 1, lettera c) per:

la fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;

la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda.

art. 10, comma 3) : allegato II " Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato)

articolo 10 comma 3): allegato II " Impianti ed attrezzature " paragrafo 10 lettera b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);

articolo 10 comma 3): allegato II " Impianti ed attrezzature " paragrafo 10 lettera c) produzione di biodisel (indicare il materiale di partenza ed il prodotto sul mercato);

articolo 10 comma 3): allegato II " Impianti ed attrezzature " paragrafo 10 lettera d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza ed il prodotto immesso sul mercato)

Al fine allega alla presente

(barrare le voci relative ai documenti allegati):

certificato o autocertificazione di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato;

planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;

relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;

copia del piano aziendale di controllo della qualità;

piano di monitoraggio delle diossine di cui al Regolamento della commissione (UE) n. 225/2012;

dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;

dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;

n. 1 marca da bollo da 14.62 (quattordici/62) da applicarsi sull'attestato di riconoscimento.

Località _____

lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

In fede

(firma e timbro)

Articolo 10, regolamento (CE) 183/2005

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2

dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

- trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;
- trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi.